



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 18 del 28/06/2023

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE PER IL PERIODO ESTIVO NELLE AREE IN CUI SI SVOLGONO LE MANIFESTAZIONI AGLI EVENTI DELL'ESTATE 2023 A CAPOTERRA

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera di Giunta n. 118 del 01.06.2023 è stato approvato il programma delle manifestazioni per il periodo estivo nel Comune di Capoterra e che tali eventi e manifestazioni si svolgeranno all'interno del Parco urbano, della Piazza Verde e della Piazza Liori;

CONSIDERATO che tali eventi richiameranno un considerevole numero di spettatori e avventori per cui si rende necessario disciplinare il servizio di somministrazione nelle aree delle manifestazioni e nelle aree limitrofe ad esse;

RILEVATO che si rende comunque necessario limitare l'utilizzo dei contenitori di vetro e lattine, durante il periodo estivo, il cui uso potrebbe costituire non solo elemento di pericolo per la pubblica sicurezza ma soprattutto arrecare danno all'ambiente al decoro urbano;

CONSIDERATO che l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine nelle strade e nelle piazze aumenta nel periodo estivo, si rende necessario disciplinare, affinché gli eventi pubblici si svolgano in modo ordinato e civile, e introdurre il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro o lattine al di fuori dei locali e di garantire e tutelare il decoro urbano e l'igiene del suolo;

VISTI:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.



ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, da 28 Giugno sino al 30 Settembre, in tutte le aree e i siti interessati dagli eventi e manifestazioni pubbliche e nelle aree limitrofe, il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi, con l'eccezione che vengano somministrate, agli avventori, in appositi contenitori di carta o plastica.

Tale ordinanza è rivolta anche agli operatori in forma itinerante.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa, di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e ss. mm. ii., da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro o lattina abbandonati sul suolo pubblico, nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza, sarà perseguito ai sensi dell'art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica.

DISPONE

Gli organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;

AVVISA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

È trasmessa per conoscenza:

- Stazione Carabinieri Capoterra;
- Settore Tecnologico Comune di Capoterra;
- Teknoservice;

Dalla Residenza Municipale, li 28/06/2023

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau

La presente ordinanza viene notificata: